



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 19 DEL/Z DNE 27/05/2015

Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Doberdò del Lago e la Società Granulati Calcarei Redipuglia srl ed autorizzazione al Sindaco alla sua sottoscrizione - Odobritev osnutka in pooblastilo županu za podpis pogodbe med občino Doberdob in družbo Granulati Calcarei Redipuglia srl.

L'anno-Leta **2015**

addì-dne **VENTISETTE-SEDEMINDVAJSETEGA**

del mese di /meseca **MAGGIO-MAJA**

alle ore-ob **18.00**

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestel občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	ROMINA FERFOLJA	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
KATIUSA KOSIC	NO-NE	MARCO JARC	SI-DA
ROBERT PERIC	NO-NE	DARIO BERTINAZZI	NO-NE
EDVARD GERGOLET	SI-DA	SARA VISINTIN	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC:	SI-DA
Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC:	NO-NE

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik: dott./dr. Giuseppe Manto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione. Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Doberdò del Lago e la Società Granulati Calcarei Redipuglia srl ed autorizzazione al Sindaco alla sua sottoscrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Presso il territorio di questo ente è ubicata, in località Devetachi, una cava già in attività, la cui estrazione di materiale e gestione è realizzata dalla Società Granulati Calcarei Redipuglia srl. Al fine di mitigare l'impatto che a seguito dell'ampliamento estrattivo questo Ente avrà sul proprio territorio, l'Amministrazione Comunale aveva previsto una serie di Condizioni e vincoli a vantaggio della propria collettività, inizialmente inseriti nella convenzione rep. n. 551 dd. 26/05/2008, al fine di regolamentare reciproci obblighi finalizzati alla presentazione della variante ed all'approvazione della stessa da parte dell'ente.

La Convenzione prevedeva che, ad avvenuta adozione consiliare della variante al PRGC e successiva autorizzazione alla coltivazione della cava, la Società si sarebbe impegnata a titolo compensativo nei confronti dell'amministrazione a realizzare in via diretta o far realizzare da ditte di fiducia, una serie di opere, qualificabili come di urbanizzazione, forniture di beni mobili, nonché servizi individuati dall'AMMINISTRAZIONE in un elenco allegato alla convenzione stessa, riportando inoltre le seguenti condizioni:

***Art. 8** – A parziale modifica di quanto previsto all'articolo precedente, la Società si impegna a realizzare opere e fornire beni materiali o servizi per un valore di euro 500.000,00 (al netto dell'IVA e degli altri oneri accessori) fin dall'avvenuta adozione consiliare della variante al PRGC; la rimanente parte di euro 3.500.000,00 (al netto dell'IVA e degli altri oneri accessori) verrà realizzata dall'approvazione definitiva dell'ampliamento della cava con quote annuali tendenzialmente costanti e completata entro il 31.12.2014. (...)*

***Art. 10** - La SOCIETA' si impegna a corrispondere l'indennizzo previsto per legge per ogni metro cubo di materiale estratto dalla zona interessata. Fermo restando il limite massimo della somma da versare in relazione al totale dei metri cubi di materiale estratto ad esaurimento della relativa attività, al fine di garantire la stabilità delle finanze e del bilancio comunale la SOCIETA' si obbliga a corrispondere annualmente all'AMMINISTRAZIONE per l'indennizzo in questione l'importo di 120.000,00 euro (centoventimila) rivalutato come previsto dalle Delibere Regionali. Ogni cinque anni, si provvederà al conguaglio, in più o meno. (...)*

***Art. 12** - Il presente accordo è risolutivamente condizionato ex tunc al mancato ottenimento dalla Regione dell'autorizzazione per la coltivazione in ampliamento come dal progetto citato all'art. 2 della cava "Devetachi" entro il termine essenziale del 31/12/2012.*

La cessazione della validità e/o dell'efficacia dell'accordo in oggetto così come di sue singole disposizioni e/o previsioni, dovuta ad altri e/o ulteriori motivi, opera del pari ex tunc.

L'esecuzione di opere o l'erogazione di beni e servizi, anche se parziale, avvenuta anteriormente alla caducazione della validità e/o dell'efficacia della convenzione o di sue singole parti, sarà fatta in ogni caso salva e alla SOCIETA' sarà preclusa ogni possibilità di rivalsa, rimborso e/o recupero nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE o di terzi beneficiari o aventi causa.

La variante in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 18/01/2010 ed entrata in vigore il 17/06/2010.

La regione FVG con decreto del direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia n. SGEO-2548-GO/CAV/7 dd. 19/11/2013 ha autorizzato la coltivazione ed il recupero ambientale della cava Devetachi, limitatamente al primo ed al secondo lotto della cava medesima, per un periodo di 10 anni dalla data dello stesso provvedimento e per un volume di materiale pari a 3.191.000 metri cubi.

Stante quanto sopra riportato relativamente all'art. 12 e visto che l'autorizzazione della Regione non è stata ottenuta entro i termini previsti, la convenzione rep. n. 551/2008 si intende risolta.

Visto il recente riavvio delle attività della cava, si rende necessario approvare una convenzione aggiornata per lo sviluppo dell'attività.

Viste le premesse;

Visti i sopra citati art. 8 e 10 della precedente convenzione e preso atto che, nella rivalutazione delle opere, oneri e condizioni da prevedere nella convenzione aggiornata, devono essere considerate anche le opere già realizzate e gli oneri già versati, così come evidenziati negli artt. 3 e 10 dello schema di convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato;

Preso atto che la Società Granulati Calcarei Redipuglia, con pec dd. 14/05/2015 prot. 2015-2463, comunicava l'intenzione di sottoscrivere la convenzione in oggetto, che nella sua ultima versione qui allegata è stata trasmessa ai referenti della Società;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica del presente ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

Visto il parere contabile favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. dal responsabile del servizio finanziario;

Prima della votazione il sindaco propone di sottoporre a votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 16 che così recita:

»Art. 16 - Le parti convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione saranno devolute in via esclusiva al Foro di Trieste«.

Si procede, pertanto alla votazione palese con il seguente esito: Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 0.

L'emendamento viene approvato all'unanimità.

Con successiva votazione si procede all'approvazione della convenzione, come sopra emendata, con il seguente esito: voti 7 favorevoli, 3 contrari (M. JARC, A. JARC, S. VIZINTIN), 0 astenuti.

DELIBERA

- Di approvare l'allegato schema di convenzione per lo SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PRESSO LA CAVA "DEVETACHI", tra il Comune e la Società Granulati Calcarei Redipuglia, come modificato in esito all'emendamento sostitutivo dell'art. 16;
- Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione definitiva nel testo in oggetto.

Con successiva e separata votazione, con voti 7 favorevoli, 3 contrari (M. JARC, A. JARC, S. VIZINTIN), 0 astenuti, l'atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, art. 1, comma 19, così come modificato dall'art. 17 comma 12 L.R. 17/2004.

PREMESSO CHE:

A- con Decreto AMB/635-GO/CAV/7 del 20.09.2001, del Direttore Regionale dell'Ambiente avente ad oggetto " L.R. 35/1986 e successive modifiche e integrazioni. Autorizzazione alla coltivazione in ampliamento e al riassetto ambientale della cava di calcare denominata "Devetachi" sita nel Comune di Doberdob/Doberdò del Lago (GO), località Devetaki/Devetachi. Società ISP srl ", d'ora in poi indicato come "DECRETO", si autorizzava la società ISP srl alla coltivazione della suddetta cava in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 sulla "Disciplina delle attività estrattive", nonché l'art. 10 della L.R. 10/1994 e della L.R. 20 maggio 1997, n. 21, e conformemente al progetto di coltivazione e recupero ambientale redatto dallo Studio Arch. Bradaschia.

B- in data 06/11/2001, la società I.S.P. s.r.l. ha ceduto alla società Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l. con sede in Ronchi dei Legionari, Monte Sei Busi n. 102, il ramo d'azienda lapideo anche comprendente le aree di proprietà, o a disposizione della ditta cedente, nell'ambito della "Cava Devetachi", richiedendo alla regione la volturazione del DECRETO;

C- con decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB./138-GO/CAV/7 DD. 15/02/2002, l'autorizzazione di cui al DECRETO è stata volturata dalla Società I.S.P. s.r.l. alla Società Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l., con sede nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Monte Sei Busi n. 102;

D- successivamente la SOCIETA' ha presentato un progetto di ampliamento e riassetto ambientale della cava di calcare denominata "Devetachi" in Comune di Doberdob/Doberdò del Lago, che prevede di estendere il bacino estrattivo in direzione sud-est ed allontanare il fronte di coltivazione dalla viabilità principale, così come rappresentato nelle planimetrie depositate, per un limite massimo e inderogabile di 3.990.000 (tremilioninovecentonovantamila) di metri cubi di materiale;

E- nelle more le parti hanno stipulato un contratto al fine di regolamentare reciproci obblighi finalizzati alla presentazione della variante ed all'approvazione della stessa da parte dell'ente. Detto contratto ha gli estremi di repertorio **n. 551 del 26/05/2008;**

F- La regione FVG con decreto del direttore del Servizio geologico della Direzione centrale ambiente ed energia n. SGEO-2548-GO/CAV/7 dd. 19/11/2013 ha

autorizzato la coltivazione ed il recupero ambientale della cava Devetachi, limitatamente al primo ed al secondo lotto della cava medesima, per un periodo di 10 anni dalla data dello stesso provvedimento e per un volume di materiale pari a 3.191.000 metri cubi.

G- Sono in ogni caso subordinati al superamento dei controlli previsti per legge in tema di inquinamento acustico e atmosferico, impatto e incidenza ambientale nonché salute e incolumità pubblica. Ulteriori controlli e verifiche, anteriormente o successivamente all'autorizzazione regionale allo svolgimento dell'attività estrattiva, dovranno essere tempestivamente svolti in ogni tempo a cura e spese della SOCIETA' ogniqualevolta, ritenendo sussistenti situazioni di potenziale pregiudizio o pericolo per l'ambiente, la proprietà, la salute o l'incolumità pubblica e privata, a richiederlo sarà l'AMMINISTRAZIONE previo debito preavviso. In tal caso sarà facoltà insindacabile dell'AMMINISTRAZIONE scegliere e nominare i professionisti singoli oppure associati ovvero ancora le imprese specializzate cui affidare l'incarico, il quale verrà eseguito e portato a termine con l'osservanza delle direttive e delle istruzioni di volta in volta impartite dall'AMMINISTRAZIONE. Il pagamento delle spese e dei

compensi professionali, approvati preventivamente anche dalla SOCIETA', dovuti per l'attività di controllo e di verifica sarà a carico della SOCIETA' ed avverrà con due distinti versamenti all'AMMINISTRAZIONE: 50% entro 10 giorni dall'inizio delle operazioni, 50% entro 10 dalla fine delle operazioni. Una volta incassati detti importi, l'AMMINISTRAZIONE provvederà a girarli immediatamente ai professionisti incaricati.

Per la stipula della presente convenzione le parti sono concordi nel rinunciare alla presenza dei testimoni.

**Tutto ciò premesso tra e parti si conviene e si
stipula quanto segue:**

ART. 1 - I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse ut supra quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che potrà essere modificato solo con accordo scritto tra tutte le parti.

Art. 2 - La SOCIETA' si impegna, a sua cura e spese, a mantenere ed eseguire il progetto di ampliamento della coltivazione e recupero ambientale della cava "Devetachi", secondo la soluzione progettuale concordata con l'Amministrazione Comunale e successivamente autorizzata ed approvata dalla

Regione con le modalità di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto seppur non allegata, depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico comunale debitamente sottoscritta.

ART. 3 - Avendo ottenuta l'autorizzazione della coltivazione in ampliamento della cava da parte della Regione, la SOCIETA' si impegna a titolo compensativo nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE a realizzare in via diretta o far realizzare da ditte di fiducia, ma di gradimento anche di questa Amministrazione, gradimento da esplicitarsi, entro 30 giorni, con atto formale a seguito della comunicazione della SOCIETA' comprensiva di certificato camerale, una serie di opere, ovvero interventi qualificabili come di urbanizzazione, forniture di beni mobili, nonché servizi individuati dall'AMMINISTRAZIONE nell'elenco riportato all'allegato 1, per un valore complessivo di 2.143.250,00 (duemilionicentoquarantatremiladuecentocinquanta/00) al netto dell'IVA e degli altri oneri accessori, per un valore di riferimento differenziato fra i primi 1.000.000 di metri cubi effettivamente scavati ed i successivi 2.191.000 metri cubi, come segue:

	MC	€/MC	€
TOTALE AUTORIZZATI	3.191.000,00		
DI CUI:	1.000.000,00	0,50	500.000,00
	2.191.000,00	0,75	1.643.250,00
TOTALE			2.143.250,00

Si prende atto inoltre che ai sensi della precedente convenzione sottoscritta, la ditta si era impegnata all'effettuazione anticipata di alcune opere: il valore delle stesse, risultante dai consuntivi consegnati, è pari ad € 204.605,30 e viene detratto dagli importi di cui alla precedente tabella come segue:

	MC	€/MC	€
GIÀ EFFETTUATI	409.210,60	0,50	204.605,30
RIMANENTI	2.781.789,40		
DI CUI:	590.789,40	0,50	295.394,70
	2.191.000,00	0,75	1.643.250,00
TOTALE DA EFFETTUARSI			1.938.644,70

Si conviene pertanto che il valore rimanente delle opere da effettuarsi è pari ad € 1.938.644,70 (unmilionenovecentotrentottomilaseicentoquarantaquattro/70), e che queste potranno avere inizio solo successivamente al raggiungimento di effettivi 409.210,60 metri cubi scavati.

La congruità del costo dichiarato dalla Società per i predetti lavori, servizi, forniture dovrà essere verificato dagli uffici comunali competenti per materia entro 15 giorni dalla relativa presentazione

del preventivo. Questi, in caso di verifica negativa, possono chiedere ulteriori preventivi od espletare idonee indagini di mercato i cui esiti saranno comunicati tempestivamente alla società. Come termine di riferimento potrà essere usato anche quello del mercato elettronico della PA. Nel caso di opere, i progetti dovranno essere conformi alla normativa vigente e presentati preventivamente all'UTC per opportuna verifica. I lavori dovranno essere svolti secondo le normative del settore e sarà altresì prevista la verifica di regolare esecuzione da parte dell'UTC o di un professionista scelto dall'amministrazione comunale.

ART. 4 - La realizzazione delle predette opere, servizi e/o forniture segue proporzionalmente l'andamento degli scavi ed ai sensi dell'art. 3 avrà inizio solo successivamente al raggiungimento di effettivi 409.210,60 metri cubi scavati. Il valore delle stesse è individuato parametrando il quantitativo di materiale scavato, moltiplicato per l'accisa aggiuntiva sul metro cubo scavato come già definito all'art. 3.

ART. 5 - La progettazione delle opere inserite nel suddetto allegato 1, sarà affidata dalla stessa SOCIETA' ad uno o più professionisti, di gradimento

anche dell'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, per un importo omnicomprensivo non superiore al 8% dell'opera, da approvarsi da parte dell'AMMINISTRAZIONE stessa ed a valere sull'importo dei lavori da progettare.

ART. 6 - In riferimento ad ogni singola opera di cui all'allegato 1 depositato presso l'U.T.C. di questo Ente, la SOCIETA' è obbligata a presentare con congruo anticipo rispetto ai tempi di esecuzione il relativo quadro economico che dovrà essere previamente approvato - anche con eventuali modifiche se ritenute opportune - a giudizio insindacabile dell'AMMINISTRAZIONE. L'acquisto e la fornitura di beni mobili o servizi è del pari subordinato alla preventiva approvazione dell'AMMINISTRAZIONE, la quale, nei limiti dell'ammontare stabilito, si riserva discrezionalmente di indicarne tipologia, quantità e qualità.

Art. 7 - Il valore delle opere da eseguire secondo l'allegato 1, nel caso di lavori sarà determinato con riferimento al prezziario regionale vigente, o, nel caso di opere non previste in quest'ultimo, tenendo conto dei prezzi e delle tariffe della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia (nel prosieguo anche CCIIA) esistenti presso la stessa al momento della sottoscrizione del

presente accordo. Tariffe della CCIIA che la SOCIETA' si impegna a produrre ed allegare al contratto definitivo che, assieme e contestualmente alla variante di cui sopra, verrà adottato dal Consiglio Comunale.

Il valore dei beni mobili elettronici, con caratteristiche in costante evoluzione, verrà determinato tenendo conto dei prezzi di listino esistenti al momento dell'acquisto.

Resta inteso che l'elenco di cui all'allegato 1, nei limiti del valore complessivo degli interventi potrà essere variato dall'AMMINISTRAZIONE con propria insindacabile decisione.

Art. 8 - Nell'ambito dell'attività svolta la SOCIETA' si impegna inoltre con decorrenza immediata, anche su indicazione e richiesta dell'AMMINISTRAZIONE:

1. ad adottare ogni misura ritenuta idonea a salvaguardare la sicurezza, l'incolumità, la salute, la proprietà nonché ogni altro interesse e diritto pubblico o privato, nell'espletamento dell'attività estrattiva e delle attività ad essa correlate;
2. a porre essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare disturbi e/o molestie varie alla popolazione residente, agli esercenti di attività

pubbliche e private, agli utenti del territorio comunale nonché alle loro proprietà (ad es vibrazioni telluriche, immissioni acustiche, di polveri o di altre sostanze etc.), riferibili alle attività poste in essere dalla Società nel bacino estrattivo in oggetto ed in relazione alle attività strumentali al suo utilizzo;

3. a far circolare camion, autocarri ed automezzi propri nonché di terzi che accedono e fuoriescono dalle zone interessate all'attività estrattiva puliti e con i cassoni completamente coperti al fine di evitare perdite di materiale nonché immissioni di polvere o altri disturbi o disagi sulle strade comunali, provinciali e statali.
4. In relazione ad eventuali dinamiche occupazionali, qualora fossero necessarie nuove assunzioni, la SOCIETA' si impegna a privilegiare nelle stesse il personale idoneo residente presso il comune di Doberdò del Lago da almeno 12 mesi.

In caso di violazione ai vincoli di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 di cui sopra, accertati dagli organi comunali o da altri organi e soggetti pubblici a ciò deputati, per ogni singola infrazione la SOCIETA' si obbliga a corrispondere quanto dovuto per legge in ragione dell'infrazione contestata, applicando la procedura

prevista per gli illeciti amministrativi di cui al Dlgs 689/1981 o da altre disposizioni in materia.

Art. 9. - L'AMMINISTRAZIONE si riserva, a suo discrezionale e insindacabile giudizio, di scegliere e nominare sin dalla entrata in vigore della presente stipula, un geologo o un tecnico di propria fiducia - d'ora innanzi "PROFESSIONISTA"- cui affidare il compito di controllare e verificare, secondo le modalità, le procedure ed i tempi che gli verranno indicati nonché per tutto il tempo di vigenza del presente accordo ed in ogni caso sino all'esaurimento delle attività estrattive (anche se prorogate), l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi che gravano sulla SOCIETA' in base alla presente scrittura e alle disposizioni previste per legge in materia. A tal fine la SOCIETA' si impegna a garantire al PROFESSIONISTA, ai suoi collaboratori, ai dipendenti del Comune nonché agli appartenenti alla Giunta e al Consiglio Comunale il libero accesso alle zone, strutture, procedure, attrezzature nonché alla documentazione e agli incartamenti interessati e/o comunque correlati all'attività estrattiva ogniqualvolta, per l'espletamento delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni e/o necessari, a richiederlo siano i soggetti poc'anzi indicati.

E' facoltà insindacabile dell'AMMINISTRAZIONE revocare in ogni tempo l'incarico conferito al PROFESSIONISTA per affidarlo ad altro liberamente scelto e di fiducia.

Il compenso del professionista verrà concordato tra la SOCIETA' e lo stesso.

Il compenso andrà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT e sarà a totale carico della SOCIETA', la quale provvederà secondo i tempi e le modalità concordate a girarlo annualmente con due anticipi all'AMMINISTRAZIONE affinché provveda a pagare lo stesso PROFESSIONISTA.

Art. 10 - La SOCIETA' si impegna, in aggiunta a quanto previsto dalla presente convenzione, a corrispondere l'indennizzo previsto per legge per ogni metro cubo di materiale estratto dalla zona interessata. A tal proposito si prende atto che, ai sensi della convenzione precedentemente sottoscritta, la SOCIETA' ha già provveduto ad anticipare dei pagamenti parziali e che pertanto, sino al raggiungimento dei corrispondenti metri cubi già effettivamente scavati, pari a 358.208,95, gli oneri in questione si intendono già assolti, come risulta dalla sottostante tabella:

	MC	€/MC	€
TOTALE AUTORIZZATI	3.191.000,00	0,67	2.137.970,00
GIÀ PAGATI	358.208,95	0,67	240.000,00
RIMANENTI	2.832.791,05		1.897.970,00

Art. 11 - A garanzia degli impegni assunti con la convenzione in oggetto, la SOCIETA' deve presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa di primaria società con il Comune di Doberdob/Doberdò del Lago quale beneficiario, pari al valore delle misure compensative indicate nel presente accordo, e cioè per 1.938.644,70 euro (unmilionenovecentotrentottomilaseicentoquarantaquattro/70 euro). Tale garanzia dovrà mettere al riparo il Comune dal fatto che una volta realizzata la coltivazione in ampliamento della cava, la SOCIETA' non ponga in essere gli interventi, le misure ed ogni altro obbligo di cui al presente accordo ed all'allegato 1. La Garanzia dovrà anche coprire la possibile differenza tra quanto realizzato in concreto dell'allegato 1 e quanto promesso di realizzare e l'effettivo ristoro di quanto dovuto in caso di fallimento della SOCIETA'. Ogni anno tale garanzia dovrà essere rinnovata a scalare in base al valore delle opere da realizzare.

ART. 12 - La presente convenzione potrà essere modificata solo con atto scritto, espressamente approvato tra le parti.

ART. 13 - La SOCIETA' assume gli obblighi oggetto della presente convenzione per sé e per gli altri eventuali aventi causa, indipendentemente da future modificazioni societarie soggettive od oggettive (ad es. della denominazione, della ragione o dell'oggetto sociale, della composizione sociale, dei soci e del loro numero, delle relative quote ecc.). In qualsiasi ipotesi di cessione d'azienda, di trasferimento dello stabilimento di cava o di altre modifiche societarie sia soggettive che oggettive, la SOCIETA' rimarrà in ogni caso obbligata nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE - salvo dispensa di quest'ultima - al rispetto degli obblighi del presente accordo. Si impegnerà inoltre a portare il presente atto a conoscenza dell'avente causa o subentrante, obbligandolo al suo integrale rispetto.

ART. 14 - In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente accordo, la SOCIETA' sarà tenuta a risarcire i danni e a versare una penale pari al 30% del valore dell'opera da eseguire o del bene e del servizio da fornire con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista per

legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, sempre che la inosservanza abbia ingenerato danni e sempre che essi non siano tutelabili con la escussione della fideiussione.

ART. 15 - L'eventuale nullità di una delle clausole della presente convenzione non determinerà l'invalidità dell'atto. La circostanza che l'AMMINISTRAZIONE non abbia preteso la stretta applicazione di una delle clausole, non potrà in alcun modo configurare una rinuncia all'osservanza della clausola medesima o della convenzione.

ART. 16 - Le parti convengono che ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione saranno devolute in via esclusiva al Foro di Trieste.

ART. 17 - Tutte le spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, presenti e futuri, relativi al presente accordo, sono a carico della SOCIETA'.

ART. 18 - L'allegato numero 1 (uno) costituisce parte integrante del presente accordo.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6, co. 3 del D.L.

179/2012. In analogia con l'art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913, è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed è stato sottoscritto dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma autografa, previo accertamento dell'identità delle parti.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, il presente atto si compone di n. **sedici** facciate e parte della **diciassettesima** fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

Doberdò del Lago - Doberdob, lì _____

Per il Comune di Doberdò del Lago - Občina Doberdob
Il Sindaco, Fabio Vizintin

Per la ditta - Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l.
Il Legale Rappresentante

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara di aver letto, di aver compreso il significato e di approvare specificamente per

iscritto quanto riportato agli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18. del
presente accordo

Doberdò del Lago, lì _____

Per la ditta - Granulati Calcarei Redipuglia s.r.l.:
Il Legale Rappresentante

ALLEGATO 1

1. Forniture e arredi	
Area manutentiva: attrezzature e varie	60.000
Municipio: arredi, attrezzature informatiche, cancelleria, attrezzature, varie	80.000
Biblioteca: arredi, informatica, cancelleria, attrezzature varie	50.000
Scuole: arredi, informatica, cancelleria, attrezzature varie	30.000
Palestra e spogliatoi: attrezzatura sportiva, varie	10.000
Automezzi comunali e protezione civile: camion/scuolabus/macchina operatrice e accessori	100.000
SUBTOTALE 1	330.000

2. Opere e lavori, servizi ingegneria-architettura	
Strade e marciapiedi	623.645
Cimiteri	300.000
Cortile scuola e adeguamenti area esterna	50.000
Sicurezza palestra + chiusura percorso esterno fra palestra e spogliatoi	30.000
Campo di calcio - vari interventi incluso nuova gradinata + fotovoltaico + messa a norma	300.000
Caldaia e impianti municipio	40.000
Manutenzione straordinaria paludario	90.000
Gradina - sistemazione e illuminazione strada accesso - lavori straordinari per adeguamenti impianti ad es. antincendio + ascensore	35.000
TOTALE PARZIALE	1.468.645
Progettazioni varie (8%), e servizi professionali non relativi alla realizzazione di opere ma inerenti studi, verifiche o altro.	140.000
SUBTOTALE 2	1.608.645

TOTALE 1+2	1.938.645
-------------------	------------------

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK

Ph.D. Fabio Vizintin

IL SEGRETARIO - TAJNIK

dott./dr. Giuseppe Manto